

- autorizzare per congruità le tipologie e le quantità degli ordini relativi ai dispositivi medici e altri presidi, di cui all'articolo 11, fatti periodicamente dal Centro di Servizi, laddove non quantificati in rapporto al numero di ospiti;
- assicurare il corretto utilizzo e stato di manutenzione di tutte le attrezzature e dei beni forniti dall'Azienda ULSS previsti dal presente accordo.

Si conviene che il medico coordinatore svolga la propria funzione mediante una adeguata e periodica presenza *in loco*, concordata con il Centro di Servizi, finalizzata a garantire il corretto espletamento delle attività di rispettiva competenza delle parti, in un rapporto di pari dignità tra l'Azienda ULSS e il Centro di Servizi, precisando che tra il medico coordinatore ed il personale del medesimo Centro di Servizi non intercorrono rapporti di subordinazione.

Al fine di favorire l'attività di coordinamento come prevista dal presente accordo, il Centro di Servizi, nell'ambito della propria organizzazione e senza che questo costituisca un aggravio economico, dichiara di aver incaricato il/la _____ con il titolo professionale di infermiere, quale referente interno del medico coordinatore.

La Direzione dei Servizi Sociali dell'Azienda ULSS, da cui dipende la suddetta attività di coordinamento, è deputata a risolvere eventuali conflitti che dovessero insorgere con il medico coordinatore in merito a criteri applicativi e/o interpretativi di leggi e di ogni altro provvedimento della Regione del Veneto e/o dello Stato.

Articolo 5 - Assistenza medica

Modalità di individuazione del medico curante: nel quadro delle prescrizioni di cui alla LR n. 23 del 2012 richiamate in premessa, l'assistenza medica a favore degli ospiti non autosufficienti presenti nel Centro di Servizi viene assicurata dall'Azienda ULSS, incaricando uno o più medici individuati dal Direttore Generale della medesima Azienda ULSS in accordo con il Rappresentante Legale del Centro di Servizi, nell'ambito dell'elenco di cui al comma successivo, preferibilmente nella Sezione A e a seguire B, C e D o nell'ambito dei medici dipendenti dell'Azienda ULSS o, in subordine, qualora non sia possibile l'individuazione del medico curante in dette Sezioni, autorizzando il Centro di Servizi ad incaricare uno o più medici di propria fiducia individuati nella Sezione E del medesimo elenco o ad avvalersi di uno o più medici che risultino già in rapporto diretto con il Centro di Servizi.

Elenco aziendale dei medici disponibili all'incarico di medico curante: presso ciascuna Azienda ULSS è istituito e aggiornato con cadenza almeno annuale un elenco di medici disponibili ad assumere l'incarico di medico curante nei Centri di Servizi ubicati nel territorio di riferimento della medesima Azienda ULSS. Tale elenco, che non costituisce graduatoria di merito, dovrà essere redatto prevedendo le seguenti sezioni distinte e inviato in copia al Comitato aziendale che ne prende atto:

- Sezione A: Medici di Assistenza Primaria (MAP);
- Sezione B: Medici di Continuità Assistenziale (MCA);
- Sezione C: Medici in possesso dell'attestato di formazione specifica in medicina generale e inclusi nella graduatoria regionale degli aspiranti alla assegnazione degli incarichi di medicina generale;
- Sezione D: Medici in possesso dell'attestato di formazione specifica in medicina generale e non ancora inclusi nella graduatoria regionale degli aspiranti alla assegnazione degli incarichi di medicina generale;
- Sezione E: Medici di comprovata esperienza in ambito geriatrico o con specializzazione in medicina interna o fisiatria o altri profili attinenti al ruolo di medico curante, anche convenzionati con altra Azienda ULSS, senza che l'incarico conferito dal Centro di Servizi comporti incompatibilità, come previsto dall'articolo 17, co. 2, lett. c) dell'ACN.

L'elenco aziendale dovrà registrare per ciascun medico iscritto i seguenti riferimenti: anzianità di servizio in qualità di medico convenzionato per le attività di assistenza primaria (MAP), indicando se tale attività è esercitata in modo esclusivo a favore dei propri assistiti da almeno tre anni e il numero di assistiti in carico alla data dell'iscrizione, e/o di medico incaricato (sia a tempo indeterminato che provvisorio, sia come sostituto) per le attività di continuità assistenziale (MCA) e/o di medico incaricato per le attività di assistenza medica nei Centri di Servizi (medico curante), anche come sostituto, periodi di attività come MAP o MCA negli ambiti distrettuali dell'Azienda ULSS, possesso di attestato di formazione specifica in medicina generale, possesso di specializzazioni in geriatria, medicina interna, fisiatria o altre attinenti al ruolo di

medico curante, nonché notizie su eventuali risoluzioni anticipate di incarichi precedenti. L'Azienda ULSS assicura la verifica del possesso dei titoli da parte dei medici e la loro iscrizione nell'elenco.

In fase di prima applicazione l'elenco aziendale di cui ai commi precedenti dovrà essere predisposto entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.

Assistenza medica: il medico curante dovrà garantire l'assistenza secondo lo *standard* orario minimo di 22 ore settimanali ogni 60 ospiti assistiti, da ripartire su 5 giorni, dal lunedì al venerdì, nel *range* orario dalle 8,00 alle 11,30 e dalle 14,30 alle 18,30, riservando 2 ore per il sabato mattina, in conformità al criterio generale stabilito con DGR n. 1336 del 16/8/2017. Nell'arco delle 22 ore è incluso un tempo dedicato al colloquio con i familiari degli ospiti assistiti.

Nello specifico, qualora il medico curante abbia in carico un numero di ospiti assistiti inferiore a 60 unità l'assistenza medica dovrà essere modulata come segue:

Numero Ospiti Struttura	<i>Standard</i> minimo di assistenza da garantire
Fino a 10	3 ore e 40 minuti
da 11 a 15	5 ore e 30 minuti
da 16 a 20	7 ore e 20 minuti
da 21 a 25	9 ore e 10 minuti
da 26 a 30	11 ore
da 31 a 35	13 ore
da 36 a 40	14 ore e 40 minuti
da 41 a 45	16 ore e 30 minuti
da 46 a 50	18 ore e 20 minuti
da 51 a 55	20 ore e 10 minuti
da 56 a 60	22 ore

Nel caso in cui il servizio di assistenza medica sia prestato numericamente da più medici curanti, la ripartizione in carico degli ospiti assistiti non deve superare la quota di 60 unità per ciascun medico convenzionato, i medici curanti, in accordo con il medico coordinatore e il Centro di Servizi, devono adeguare gli orari alla massima copertura nell'arco della giornata di presenza medica.

Nel caso in cui il numero degli ospiti assistiti del Centro di Servizi sia inferiore o uguale a 30 unità, la presenza del medico curante nelle giornate di sabato potrà articolarsi prevedendo almeno un sabato di presenza al mese. Resta inteso che la presenza giornaliera e oraria del medico curante nell'arco della settimana dovrà essere sempre concordata tra il medico e il Centro di Servizi, sentito il medico coordinatore di cui all'articolo 4, tenuto conto anche del numero degli ospiti.

Utilizzo del ricettario regionale standardizzato: al fine di garantire l'assistenza medica agli ospiti del Centro di Servizi, il medico curante, qualora non già abilitato all'utilizzo del ricettario regionale standardizzato, deve intendersi, contestualmente all'affidamento dell'incarico di medico curante, autorizzato all'utilizzo del ricettario regionale standardizzato per la predetta finalità di assistenza medica ai soli ospiti del Centro di Servizi, ai sensi della DGR n. 5 del 5/1/2018 recante "*Prestazioni di assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale. Impiego dei ricettari standardizzati del Servizio Sanitario Nazionale ex art. 50 Legge 24/11/2003, n. 326. Ulteriori disposizioni ed applicazioni*".

Norma di coordinamento: nel caso in cui il medico curante sia stato incaricato dal Centro di Servizi su autorizzazione dell'Azienda ULSS, il medesimo Centro di Servizi deve assicurare che le disposizioni contrattuali previste nel contratto che regolerà i rapporti tra le parti: Centro di Servizi e medico, corrispondano puntualmente agli obblighi tutti del presente accordo, ivi comprese le clausole di risoluzione contrattuale di seguito riportate.

Trattamento economico: il compenso da riconoscere ai medici curanti, tenuto conto dei riferimenti stabiliti dalla DGR n. 1336 del 2017 e delle particolarità dell'erogazione dell'assistenza medica agli ospiti dei Centri di Servizi, è determinato in 62 €/ospite assistito/mese, da intendersi quale importo massimo a carico dell'Azienda ULSS.

Responsabilità e risoluzione contrattuale: medico curante incaricato dall'Azienda ULSS: entro trenta giorni antecedenti la scadenza del termine contrattuale di ciascun medico curante incaricato dall'Azienda ULSS, il Rappresentante Legale del Centro di Servizi deve obbligatoriamente trasmettere al Direttore Generale dell'Azienda ULSS una relazione sull'operato professionale del singolo medico incaricato presso il Centro di Servizi.

Per comprovati e oggettivi motivi segnalati da parte del Centro di Servizi, il Direttore Generale dell'Azienda ULSS, sentito il medico coordinatore, acquisite le controdeduzioni del medico interessato, può disporre, ai sensi della normativa vigente, le procedure per la risoluzione anticipata dell'incarico e la nomina di un nuovo medico; aspetto questo che deve essere contemplato nel contratto del suddetto medico sottoscritto con l'Azienda ULSS. Unitamente alla predetta segnalazione, il Centro di Servizi provvederà a trasmettere all'Azienda ULSS la documentazione inerente la pratica: contestazioni formulate e relative controdeduzioni da parte del medico interessato. L'evenienza di due risoluzioni anticipate dell'incarico, anche per strutture diverse e anche senza continuità temporale, comporta la cancellazione del medico dall'elenco aziendale di cui al precedente comma 2 del presente articolo per tre anni.

Responsabilità e risoluzione contrattuale: medico curante incaricato dal Centro di Servizi: nel caso in cui il medico curante sia stato incaricato dal Centro di Servizi su autorizzazione dell'Azienda ULSS, entro 30 giorni antecedenti la scadenza del termine contrattuale del predetto medico, il medico coordinatore operante presso il Centro di Servizi, deve obbligatoriamente trasmettere al Direttore Generale dell'Azienda ULSS, e per conoscenza al legale Rappresentante del Centro di Servizi, una relazione sull'operato professionale del medico incaricato presso il Centro di Servizi.

Per comprovati e oggettivi motivi segnalati dal medico coordinatore, allegando la relativa documentazione acquisita nel rispetto del contraddittorio, il Direttore Generale dell'Azienda ULSS può intimare al Legale Rappresentante del Centro di Servizi la risoluzione anticipata dell'incarico del suddetto medico; aspetto questo che deve essere contemplato nel contratto del suddetto medico sottoscritto con il Centro di Servizi. Le predette disposizioni valgono anche nel caso in cui il medico incaricato fosse già in rapporto diretto con il Centro di Servizi. L'evenienza di due risoluzioni anticipate dell'incarico, disposte secondo la predetta procedura, comporta la cancellazione del medico dall'elenco aziendale di cui al precedente comma 2 del presente articolo per tre anni.

Ambiti di valutazione delle responsabilità: la valutazione dell'attività del medico curante, ai fini dei commi precedenti, dovrà considerare i seguenti aspetti: relazioni con i familiari degli ospiti assistiti, integrazione con l'Unità Operativa Interna (UOI) di cui al successivo articolo 12, relazioni con i colleghi medici curanti operanti nel Centro di Servizi, con il medico coordinatore e con la Direzione del Centro di Servizi, rispetto degli orari concordati e dei riferimenti operativi stabiliti in sede di UOI come indicato dall'articolo 12, fermi restando gli obiettivi di appropriatezza.

Assistenza medica agli ospiti non autosufficienti privi di impegnativa: l'Azienda ULSS estende l'erogazione dell'assistenza medica, così come disciplinata nel presente articolo, anche agli ospiti non autosufficienti privi di impegnativa di residenzialità.

Norma transitoria: i contratti attualmente in essere per l'assistenza medica proseguono fino alla loro scadenza naturale, salvi i necessari adeguamenti di recepimento delle disposizioni di cui al presente accordo contrattuale.

Gli allegati 1 e 2 al presente atto riportano gli schemi tipo da utilizzare per la stipula dei contratti con i medici curanti.

Articolo 6 – Assistenza medico specialistica

Nel rapporto di fattiva collaborazione espresso in premessa e per una migliore e più adeguata promozione della qualità dell'assistenza erogata alle persone non autosufficienti ospiti del Centro di Servizi, l'Azienda ULSS garantisce l'assistenza medico specialistica attraverso le strutture aziendali e il proprio personale dipendente o convenzionato, o attraverso l'acquisto di prestazioni da erogatori privati accreditati all'interno del budget aziendale per la specialistica ambulatoriale. Le prestazioni consistono nelle seguenti:

- prestazioni specialistiche presso il Centro di Servizi quando le stesse non necessitano di particolari dotazioni strumentali di cui il Centro di Servizi non risulti dotato in base agli specifici standard ex LR n. 22 del 2002;

ALLEGATO 1

OGGETTO: CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI MEDICO CURANTE DEGLI OSPITI DEL CENTRO DI SERVIZI _____ DI CUI ALL'ARTICOLO 5 DELL'ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA _____ E L'ENTE GESTORE DEL CENTRO DI SERVIZI _____ SITO IN COMUNE DI _____ AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLA LR N. 22 DEL 2002 - ARTICOLO 17, COMMA 3 - COSI' COME DISPOSTO DAL D.LGS. N. 502 DEL 1992 ARTICOLO OTTO QUINQUES APPROVATO DALLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO CON DELIBERAZIONE N. _____ DEL _____

PARTI:

AZIENDA ULSS _____

PRESTATORE DEL SERVIZIO: DR. _____

BENEFICIARI: OSPITI DEL CENTRO DI SERVIZI _____

Premesso che:

- il Dr. _____ è iscritto nell'elenco aziendale dei medici disponibili all'incarico di medico curante istituito dall'Azienda ULSS _____ (Azienda ULSS) ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo contrattuale sottoscritto tra la medesima Azienda ULSS e l'Ente gestore del Centro di Servizi _____ (Centro di Servizi);
- il Dr. _____ dichiara di aver preso attenta visione dell'accordo contrattuale sottoscritto tra l'Azienda ULSS e il Centro di Servizi (accordo contrattuale), allegato quale parte integrante del presente atto, in particolare di quanto disposto dall'articolo 5 dello stesso accordo anche in materia di revoca dell'incarico qui conferito e di accettarlo in ogni sua parte;
- il Dr. _____ dichiara di aver concordato con il Centro di Servizi l'orario di accesso funzionale all'organizzazione dello stesso ritenendolo compatibile con l'attività professionale svolta al di fuori di questo orario e nel rispetto delle norme vigenti in tema di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi;
- l'incarico regolato dal presente contratto è disposto ai sensi dell'articolo 5, comma 1 dell'accordo contrattuale, in accordo con il Rappresentante Legale del Centro di Servizi, come da nota prot. _____ del _____, allegata quale parte integrante del presente atto;

Si conviene quanto segue

Articolo 1 - Compiti

I compiti del medico curante (medico) incaricato ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo contrattuale consistono in attività di diagnosi, cura, prevenzione e riabilitazione, in particolare il medico:

- effettua, previa visione della Scheda di Valutazione Multidimensionale Distrettuale (SVAMA), al primo accesso al Centro di Servizi, la prima visita medica generale dell'ospite e attiva il diario clinico dello stesso nelle forme, modalità e strumenti in uso presso il Centro di Servizi e programma il primo incontro informativo e di conoscenza con il familiare di riferimento per poi successivamente promuovere un contatto, anche di sola natura telefonica, con il precedente medico curante dell'ospite;

- dispone la visita medica generale periodica dell'ospite non autosufficiente durante tutta la permanenza nel Centro di Servizi con cadenza minima mensile e, comunque, immediata ad ogni richiesta del personale infermieristico;
- prescrive, secondo le indicazioni dell'Azienda ULSS formulate nel rispetto degli indirizzi regionali in materia, gli accertamenti diagnostici e le visite specialistiche;
- prescrive, secondo le indicazioni dell'Azienda ULSS formulate nel rispetto degli indirizzi regionali in materia, i farmaci e i dispositivi medici da utilizzare ivi compresi i presidi atti all'eventuale contenzione;
- rileva il bisogno di protesi, ortesi o ausili per l'ospite rinviandone la prescrizione allo/agli specialisti individuati dall'Azienda ULSS in base agli indirizzi regionali in materia;
- provvede al rilascio di certificazioni ai sensi della normativa vigente;
- compila il diario clinico e tiene il suo costante aggiornamento (annotazione di interventi, visite, ricoveri, considerazioni cliniche, accertamenti diagnostici richiesti, visite specialistiche, eventuali altre indicazioni utili);
- partecipa all'Unità Operativa Interna per la predisposizione, attivazione e aggiornamento di programmi individuali;
- collabora con il personale del Centro di Servizi, con particolare riferimento alle indicazioni sulla effettuazione delle terapie prescritte, sia ordinarie che al bisogno ed in casi di particolare necessità, lascia indicazioni scritte per i colleghi di continuità assistenziale chiamati se del caso durante l'orario di copertura loro affidato (ore notturne, prefestive e festive);
- periodicamente si rapporta con i/il familiare/i di riferimento dell'ospite;
- provvede all'evasione di eventuali richieste di flussi informativi formulate dall'Azienda ULSS, nelle modalità e forme dalla stessa previste;
- si rapporta con la struttura ospedaliera in caso di ricovero dell'ospite;
- si rapporta periodicamente con il medico coordinatore di cui all'articolo 4 dell'accordo contrattuale su richiamato;
- si rapporta almeno una volta al semestre con il responsabile del Centro di Servizi;
- partecipa agli eventi formativi e di aggiornamento promossi dal Centro di Servizi.

Articolo 2 - Orario

Gli orari di presenza del medico sono stabiliti nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 dell'accordo contrattuale.

Il medico è tenuto al rispetto degli orari e alla rilevazione dell'orario di presenza giornaliera con sistemi automatizzati o, in assenza, diversamente autorizzati dal medico coordinatore.

La presenza giornaliera preventivamente concordata con il Centro di Servizi, sentito il medico coordinatore, in rapporto agli ospiti massimi assegnabili risulta la seguente:

Lunedì	dalle ore _____	alle ore _____
Martedì	dalle ore _____	alle ore _____
Mercoledì	dalle ore _____	alle ore _____
Giovedì	dalle ore _____	alle ore _____
Venerdì	dalle ore _____	alle ore _____
Sabato	dalle ore _____	alle ore _____

Variazioni di orario rispetto a quanto qui previsto, compreso l'accesso nella giornata di sabato, possono essere attuate solo se concordate con il Centro di Servizi, sentito il medico coordinatore.

Resta inteso che nel caso in cui all'interno del Centro di Servizi operino più medici, sulla base delle indicazioni del medico coordinatore, l'orario di cui sopra potrà essere modificato al fine di assicurare con gli altri medici di avere la massima copertura medica nell'arco della giornata.

Il medico assicura la propria disponibilità al Centro di Servizi nel caso di esigenze specifiche.

Articolo 3 - Rapporti con il personale della struttura

Non sussistono rapporti gerarchici tra il medico e il personale del Centro di Servizi. Quest'ultimo è, comunque, tenuto ad ottemperare alle prescrizioni di carattere sanitario impartite dal medico a favore degli ospiti.

Articolo 4 - Divieti

Il medico riconosce il divieto di ricevere informatori farmaceutici e propri assistiti all'interno del Centro di Servizi.

Articolo 5 - Assenze e sostituzioni

È ammessa la sostituzione soltanto nel periodo di ferie o malattia del titolare dell'incarico o nel caso di giustificati impedimenti dello stesso.

La comunicazione di assenze dal Centro di Servizi rispetto all'orario concordato va fatta, di regola, con congruo anticipo (almeno tre giorni prima), per iscritto se i giorni di assenza sono superiori a tre, anche verbalmente per assenze di durata inferiore.

Contestualmente alla comunicazione dell'assenza al Centro di Servizi, va indicato il nominativo del medico sostituto, il quale dovrà garantire l'orario del medico curante sostituito.

Eventuali assenze che non risultassero copribili con un medico sostituto dovranno essere comunicate da parte del medico curante al medico coordinatore e al Centro di Servizi con preavviso di almeno 5 giorni lavorativi. In tal caso la sostituzione sarà assicurata dall'Azienda ULSS.

La presenza del sostituto non potrà eccedere il 20% della presenza complessiva annuale, ad esclusione dei giorni di malattia, pena la decadenza del titolare dall'incarico conferito.

Eventuali periodi di sostituzione oltre il 20% che si rendessero necessari per altre motivate necessità dovranno essere preventivamente accettate dal Centro di Servizi e dal medico coordinatore.

Articolo 6 - Rapporto di lavoro

Fermo quanto previsto dal presente contratto, si precisa che:

- nel caso in cui il medico curante sia un medico di assistenza primaria o un medico di continuità assistenziale (sezioni A e B dell'elenco di cui all'articolo 5 dell'accordo contrattuale) l'incarico in oggetto configura un rapporto di lavoro autonomo secondo i principi dell'A.C.N. per la medicina generale vigente;
- nel caso in cui il medico curante sia un medico con diploma di formazione specifica in Medicina Generale (sezioni C e D dell'elenco di cui all'articolo 5 dell'accordo contrattuale) l'incarico in oggetto configura un rapporto di lavoro autonomo;
- nel caso in cui il medico curante sia un medico dipendente dell'Azienda ULSS l'incarico in oggetto verrà disciplinato sulla base degli specifici istituti contrattuali.

Articolo 7 - Ripartizione degli ospiti per medico curante

La ripartizione degli ospiti in carico a ciascun medico, disposta dal Centro di Servizi d'intesa con il medico coordinatore, deve tener conto sia dell'eventuale presenza di più medici all'interno della struttura, anche con diverse forme di incarico come previsto dall'articolo 5 dell'accordo contrattuale, sia dell'organizzazione dell'assistenza per nuclei, nonché delle disposizioni di cui al precedente articolo 2 volte ad assicurare la massima copertura medica nell'arco della giornata.

Fermo lo *standard* minimo di riferimento, di cui all'articolo 5 dell'accordo contrattuale:

- nel caso in cui il medico curante sia un medico di assistenza primaria o un medico di continuità assistenziale (sezioni A e B dell'elenco di cui all'articolo 5 dell'accordo contrattuale), il numero degli ospiti in carico al singolo medico non deve superare la quota di 60 unità; eventuali eccedenze fino al limite massimo di 70 ospiti devono essere motivatamente autorizzate dal medico coordinatore;
- negli altri casi (sezioni C e D dell'elenco di cui all'articolo 5 dell'accordo contrattuale), il numero degli ospiti in carico al singolo medico non deve superare il limite massimo di 120 ospiti, eventuali eccedenze rispetto a tale limite sono possibili per un periodo non superiore a 30 giorni e devono essere motivatamente autorizzate dal medico coordinatore.

Articolo 8 - Trattamento economico

Il corrispettivo economico del medico è stabilito nel limite previsto dall'articolo 5 dell'accordo contrattuale, nel rispetto delle norme vigenti, ed è comprensivo anche di eventuali prestazioni aggiuntive a quelle di cui all'articolo 1.

La corresponsione integrale del predetto corrispettivo è subordinata all'effettività degli accessi giornalieri del medico presso il Centro di Servizi ed al rispetto dell'impegno di presenza oraria. In caso contrario il corrispettivo viene ridotto in misura proporzionale al numero delle ore non prestate, salva eventuale risoluzione del presente contratto, in caso di persistente inadempimento.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato entro il mese successivo alla comunicazione da parte del Centro di Servizi all'Azienda ULSS dei tabulati orari e riepilogativi delle presenze controfirmati dal medico coordinatore.

Articolo 9 - Cause di sospensione del protocollo terapeutico

Il protocollo terapeutico viene sospeso durante i periodi di ricovero ospedaliero dell'assistito con conseguente riduzione del trattamento economico per il periodo stesso.

Articolo 10 - Cessazione del protocollo terapeutico

Il protocollo terapeutico cessa per:

- decesso dell'assistito;
- dimissione definitiva dell'ospite;
- cambio del medico richiesto dall'ospite o da chi ne tutela gli interessi.

Articolo 11 - Controversie interpretative

In sede di applicazione del presente contratto eventuali controversie, sono risolte a livello locale secondo gli istituti previsti dalla normativa vigente.

Articolo 12 - Risoluzione del rapporto contrattuale

In caso di accertata violazione del presente contratto da parte del medico, l'Azienda ULSS, nelle modalità e forme previste dall'articolo 5 dell'accordo contrattuale, ha facoltà di risolvere il rapporto instaurato con il medico in base al presente contratto.

Qualora il medico incaricato intenda interrompere l'attività prima della scadenza contrattuale deve darne preventiva comunicazione all'Azienda ULSS e al Centro di Servizi con un preavviso di almeno 60 giorni, a meno di cause di forza maggiore, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo.

Articolo 13 - Prestazioni Aggiuntive

Eventuali prestazioni professionali aggiuntive di quelle già previste nel presente contratto potranno essere oggetto di accordo tra il Centro di Servizi e il medico senza che ciò comporti oneri a carico dell'Azienda ULSS.

Articolo 14 - Durata

Il presente contratto decorre dalla data della firma e cessa di fatto e di diritto dopo 12 mesi, e può essere annualmente rinnovato per pari durata salvo quanto previsto all'articolo 12.

Articolo 15 - Copertura Assicurativa

Con la firma del presente contratto il medico dichiara di essere in possesso di adeguata polizza assicurativa rapportata all'incarico di medico curante anche con riferimento a quanto disposto dalla legge 8/3/2017, n. 24 recante *"Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie"*. Tale polizza viene allegata al presente contratto quale parte integrante dello stesso ed è ritenuta congrua dall'Azienda ULSS.

Articolo 16 - Tutela dei dati personali

Il medico si impegna a tutelare la riservatezza degli assistiti ai sensi dell'art. 5 della legge 5/6/1990, n. 135 recante "*Piano degli interventi urgenti in materia di prevenzione e lotta all'AIDS*", e dal Regolamento 2016/679/UE (*General Data Protection Regulation* – GDPR), e di rispettare le disposizioni in vigore presso il Centro di Servizi attuative del predetto Regolamento 2016/679/UE.

Letto, firmato e sottoscritto il _____

Il Direttore Generale
dell'Azienda ULSS

Il medico

ALLEGATO 2

OGGETTO: CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI MEDICO CURANTE DEGLI OSPITI DEL CENTRO DI SERVIZI _____ DI CUI ALL'ARTICOLO 5 DELL'ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA _____ E L'ENTE GESTORE DEL CENTRO DI SERVIZI _____ SITO IN COMUNE DI _____ AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLA LR N. 22 DEL 2002 - ARTICOLO 17, COMMA 3 - COSI' COME DISPOSTO DAL D.LGS. N. 502 DEL 1992 ARTICOLO OTTO *QUINQUIES* APPROVATO DALLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO CON DELIBERAZIONE N. _____ DEL _____

PARTI:

CENTRO DI SERVIZI _____

PRESTATORE DEL SERVIZIO: DR. _____

BENEFICIARI: OSPITI DEL CENTRO DI SERVIZI _____

Premesso che:

- il Dr. _____ è iscritto nell'elenco aziendale dei medici disponibili all'incarico di medico curante istituito dall'Azienda ULSS _____ (Azienda ULSS) ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo contrattuale sottoscritto tra la medesima Azienda ULSS e l'Ente gestore del Centro di Servizi _____ (Centro di Servizi);
- il Dr. _____ dichiara di aver preso attenta visione dell'accordo contrattuale sottoscritto tra l'Azienda ULSS e il Centro di Servizi (accordo contrattuale), allegato quale parte integrante del presente atto, in particolare di quanto disposto dall'articolo 5 dello stesso accordo anche in materia di revoca dell'incarico qui conferito e di accettarlo in ogni sua parte;
- il Dr. _____ dichiara di aver concordato con il Centro di Servizi l'orario di accesso funzionale all'organizzazione dello stesso ritenendolo compatibile con l'attività professionale svolta al di fuori di questo orario e nel rispetto delle norme vigenti in tema di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi;
- l'incarico regolato dal presente contratto è disposto ai sensi dell'articolo 5, comma 1 dell'accordo contrattuale, su autorizzazione del Direttore generale dell'Azienda ULSS, come da nota prot. _____ del _____, allegata quale parte integrante del presente atto;

Si conviene quanto segue

Articolo 1 - Compiti

I compiti del medico curante (medico) incaricato ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo contrattuale consistono in attività di diagnosi, cura, prevenzione e riabilitazione, in particolare il medico:

- effettua, previa visione della Scheda di Valutazione Multidimensionale Distrettuale (SVAMA), al primo accesso al Centro di Servizi, la prima visita medica generale dell'ospite e attiva il diario clinico dello stesso nelle forme, modalità e strumenti in uso presso il Centro di Servizi e programma il primo incontro informativo e di conoscenza con il familiare di riferimento per poi successivamente promuovere un contatto, anche di sola natura telefonica, con il precedente medico curante dell'ospite;

- dispone la visita medica generale periodica dell'ospite non autosufficiente durante tutta la permanenza nel Centro di Servizi con cadenza minima mensile e, comunque, immediata ad ogni richiesta del personale infermieristico;
- prescrive, secondo le indicazioni dell'Azienda ULSS formulate nel rispetto degli indirizzi regionali in materia, gli accertamenti diagnostici e le visite specialistiche;
- prescrive, secondo le indicazioni dell'Azienda ULSS formulate nel rispetto degli indirizzi regionali in materia, i farmaci e i dispositivi medici da utilizzare ivi compresi i presidi atti all'eventuale contenzione;
- rileva il bisogno di protesi, ortesi o ausili per l'ospite rinviandone la prescrizione allo/agli specialisti individuati dall'Azienda ULSS in base agli indirizzi regionali in materia;
- provvede al rilascio di certificazioni ai sensi della normativa vigente;
- compila il diario clinico e tiene il suo costante aggiornamento (annotazione di interventi, visite, ricoveri, considerazioni cliniche, accertamenti diagnostici richiesti, visite specialistiche, eventuali altre indicazioni utili);
- partecipa all'Unità Operativa Interna per la predisposizione, attivazione e aggiornamento di programmi individuali;
- collabora con il personale del Centro di Servizi, con particolare riferimento alle indicazioni sulla effettuazione delle terapie prescritte, sia ordinarie che al bisogno ed in casi di particolare necessità, lascia indicazioni scritte per i colleghi di continuità assistenziale chiamati se del caso durante l'orario di copertura loro affidato (ore notturne, prefestive e festive);
- periodicamente si rapporta con i/il familiare/i di riferimento dell'ospite;
- provvede all'evasione di eventuali richieste di flussi informativi formulate dall'Azienda ULSS, nelle modalità e forme dalla stessa previste;
- si rapporta con la struttura ospedaliera in caso di ricovero dell'ospite;
- si rapporta periodicamente con il medico coordinatore di cui all'articolo 4 dell'accordo contrattuale su richiamato;
- si rapporta almeno una volta al semestre con il responsabile del Centro di Servizi;
- partecipa agli eventi formativi e di aggiornamento promossi dal Centro di Servizi.

Articolo 2 - Orario

Gli orari di presenza del medico sono stabiliti nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 dell'accordo contrattuale.

Il medico è tenuto al rispetto degli orari e alla rilevazione dell'orario di presenza giornaliera con sistemi automatizzati o, in assenza, diversamente autorizzati dal medico coordinatore.

La presenza giornaliera preventivamente concordata con il Centro di Servizi, sentito il medico coordinatore, in rapporto agli ospiti massimi assegnabili risulta la seguente:

Lunedì	dalle ore _____	alle ore _____
Martedì	dalle ore _____	alle ore _____
Mercoledì	dalle ore _____	alle ore _____
Giovedì	dalle ore _____	alle ore _____
Venerdì	dalle ore _____	alle ore _____
Sabato	dalle ore _____	alle ore _____

Variazioni di orario rispetto a quanto qui previsto, compreso l'accesso nella giornata di sabato, possono essere attuate solo se concordate con il Centro di Servizi, sentito il medico coordinatore.

Resta inteso che nel caso in cui all'interno del Centro di Servizi operino più medici, sulla base delle indicazioni del medico coordinatore, l'orario di cui sopra potrà essere modificato al fine di assicurare con gli altri medici di avere la massima copertura medica nell'arco della giornata.

Il medico assicura la propria disponibilità al Centro di Servizi nel caso di esigenze specifiche.

Articolo 3 - Rapporti con il personale della struttura

Non sussistono rapporti gerarchici tra il medico e il personale del Centro di Servizi. Quest'ultimo è, comunque, tenuto ad ottemperare alle prescrizioni di carattere sanitario impartite dal medico a favore degli ospiti.

Articolo 4 - Divieti

Il medico riconosce il divieto di ricevere informatori farmaceutici e propri assistiti esterei durante l'orario di presenza all'interno del Centro di Servizi.

Il medico riconosce, inoltre, i seguenti ulteriori divieti: di accedere ai sistemi informatici/informativi dell'Azienda ULSS e di utilizzare il ricettario regionale standardizzato messo a sua disposizione per effettuare prescrizioni a favore di persone diverse dagli ospiti del Centro di Servizi.

Articolo 5 - Assenze e sostituzioni

È ammessa la sostituzione soltanto nel periodo di ferie o malattia del titolare dell'incarico o nel caso di giustificati impedimenti dello stesso.

La comunicazione di assenze dal Centro di Servizi rispetto all'orario concordato va fatta, di regola, con congruo anticipo (almeno tre giorni prima), per iscritto se i giorni di assenza sono superiori a tre, anche verbalmente per assenze di durata inferiore.

Contestualmente alla comunicazione dell'assenza al Centro di Servizi, va indicato il nominativo del medico sostituto, il quale dovrà garantire l'orario del medico curante sostituito.

Eventuali assenze che non risultassero copribili con un medico sostituto dovranno essere comunicate da parte del medico curante al medico coordinatore e al Centro di Servizi con preavviso di almeno 5 giorni lavorativi. In tal caso la sostituzione sarà assicurata dal Centro di Servizi.

La presenza del sostituto non potrà eccedere il 20% della presenza complessiva annuale, ad esclusione dei giorni di malattia, pena la decadenza del titolare dall'incarico conferito.

Eventuali periodi di sostituzione oltre il 20% che si rendessero necessari per altre motivate necessità dovranno essere preventivamente accettate dal Centro di Servizi e dal medico coordinatore.

Articolo 6 - Rapporto di lavoro

Fermo quanto previsto dal presente contratto, si precisa che l'incarico in oggetto (ad un medico della sezione E dell'elenco di cui all'articolo 5 dell'accordo contrattuale) configura un rapporto di lavoro autonomo.

Articolo 7 - Ripartizione degli ospiti per medico curante

La ripartizione degli ospiti in carico a ciascun medico, disposta dal Centro di Servizi d'intesa con il medico coordinatore, deve tener conto sia dell'eventuale presenza di più medici all'interno della struttura, anche con diverse forme di incarico come previsto dall'articolo 5 dell'accordo contrattuale, sia dell'organizzazione dell'assistenza per nuclei, nonché delle disposizioni di cui al precedente articolo 2 volte ad assicurare la massima copertura medica nell'arco della giornata.

Fermo lo *standard* minimo di riferimento, di cui all'articolo 5 dell'accordo contrattuale, il numero degli ospiti in carico al singolo medico (sezione E dell'elenco di cui all'articolo 5 dell'accordo contrattuale), tenuto conto delle tipologie contrattuali, non deve superare il limite massimo di 120 ospiti, eventuali eccedenze rispetto a tale limite sono possibili per un periodo non superiore a 30 giorni e devono essere motivatamente autorizzate dal medico coordinatore.

Articolo 8 - Trattamento economico

Il corrispettivo economico del medico è stabilito nel limite previsto dall'articolo 5 dell'accordo contrattuale, nel rispetto delle norme vigenti, ed è comprensivo anche di eventuali prestazioni aggiuntive a quelle di cui all'articolo 1

La corresponsione integrale del predetto corrispettivo, è subordinata all'effettività degli accessi giornalieri del medico presso il Centro di Servizi ed al rispetto dell'impegno di presenza oraria. In caso contrario il corrispettivo viene ridotto in misura proporzionale al numero delle ore non prestate, salva eventuale risoluzione del presente contratto, in caso di persistente inadempimento.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato, in misura pari a quanto riconosciuto dall'Azienda ULSS ai sensi del comma precedente, entro il mese successivo alla comunicazione da parte del Centro di Servizi all'Azienda ULSS dei tabulati orari e riepilogativi delle presenze controfirmati dal medico coordinatore.

Articolo 9 - Cause di sospensione del protocollo terapeutico

Il protocollo terapeutico viene sospeso durante i periodi di ricovero ospedaliero dell'assistito con conseguente riduzione del trattamento economico per il periodo stesso.

Articolo 10 - Cessazione del protocollo terapeutico

Il protocollo terapeutico cessa per:

- decesso dell'assistito;
- dimissione definitiva dell'ospite;
- cambio del medico richiesto dall'ospite o da chi ne tutela gli interessi.

Articolo 11 - Controversie interpretative

In sede di applicazione del presente contratto eventuali controversie, sono risolte a livello locale secondo gli istituti previsti dalla normativa vigente. Resta inteso che l'Azienda ULSS è esentata da qualsiasi responsabilità, anche economica, che ne dovesse risultare.

Articolo 12 - Risoluzione del rapporto

In caso di accertata violazione del presente contratto da parte del medico, il Centro di Servizi, nelle modalità e forme previste dall'articolo 5 dell'accordo contrattuale, ha facoltà di risolvere il rapporto instaurato con il medico in base al presente contratto.

Qualora il medico incaricato intenda interrompere l'attività prima della scadenza contrattuale deve darne preventiva comunicazione al Centro di Servizi e all'Azienda ULSS con un preavviso di almeno 60 giorni, a meno di cause di forza maggiore, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo.

Articolo 13 - Prestazioni Aggiuntive

Eventuali prestazioni professionali aggiuntive di quelle già previste nel presente contratto potranno essere oggetto di accordo tra il Centro di Servizi e il medico senza che ciò comporti oneri a carico dell'Azienda ULSS.

Articolo 14 - Durata

Il presente contratto decorre dalla data della firma e cessa di fatto e di diritto dopo 12 mesi, e può essere annualmente rinnovato per pari durata salvo quanto previsto all'articolo 12 e salvo quanto previsto negli eventuali accordi tra il Centro di Servizi e il medico di cui al successivo articolo 17 rubricato "Altri accordi senza oneri aggiuntivi a carico dell'Azienda ULSS".

Articolo 15 - Copertura Assicurativa

Con la firma del presente contratto il medico dichiara di essere in possesso di adeguata polizza assicurativa rapportata all'incarico di medico curante anche con riferimento a quanto disposto dalla legge 8/3/2017, n. 24 recante "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie". Tale polizza viene allegata al presente contratto quale parte integrante dello stesso ed è ritenuta congrua dal Centro di Servizi.

Articolo 16 - Tutela dei dati personali

Il medico si impegna a tutelare la riservatezza degli assistiti ai sensi dell'art. 5 della legge 5/6/1990, n. 135 recante "Piano degli interventi urgenti in materia di prevenzione e lotta all'AIDS", e dal Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation - GDPR), e di rispettare le disposizioni in vigore presso il Centro di Servizi attuative del predetto Regolamento 2016/679/UE.

Articolo 17 - Altri accordi senza oneri aggiuntivi a carico dell'Azienda ULSS

Il Centro di Servizi e il medico possono prevedere accordi specifici finalizzati ad ottimizzare i livelli prestazionali, disponendo espressamente che gli accordi qui previsti non comportino oneri diretti od indiretti a carico dell'Azienda ULSS e a condizione che questi non comporti una riduzione dei parametri minimi di assistenza medica di cui all'articolo 2 del presente contratto, fatta salva ogni disposizione di cui all'articolo 5 dell'accordo contrattuale anche in materia di revoca dell'incarico conferito con il presente atto.

Letto, firmato e sottoscritto il _____

Il Rappresentante Legale
del Centro di Servizi

Il medico